

CORSO BASE PER VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Anno 2011

LA PROTEZIONE CIVILE- LEGISLAZIONE, RISCHI NATURALI E ANTROPICI - STRUMENTI OPERATIVI

RELATORE STEFANO PISAURI

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE PROVINCIA DI BOLOGNA

DI CHE COSA PARLEREMO

- **NORMATIVA DI PROTEZIONE CIVILE: DAI “RUOLINI” AL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**
- **I PRINCIPALI RISCHI IN PROVINCIA DI BOLOGNA**
- **GLI STRUMENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE: - LA PIANIFICAZIONE DI EMERGENZA**

DEFINIZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

LA PROTEZIONE CIVILE È L'INSIEME DELLE AZIONI MIRANTI A TUTELARE LA INTEGRITÀ DELLA VITA, DEI BENI, GLI INSEDIAMENTI E L'AMBIENTE DAI DANNI O DAL PERICOLO DI DANNI DA CALAMITÀ NATURALI O DA CATASTROFI

CHI E' PROTEZIONE CIVILE

Non esiste un'entità unica che rappresenti la Protezione Civile. Il termine spesso crea confusione proprio perché c'è chi lo associa al Dipartimento Nazionale e chi lo associa al Volontariato.

Questi sono due elementi di una struttura ben più complessa. Si è soliti parlare di "Sistema di Protezione Civile".

Il sistema di protezione civile è composto dagli Enti tecnico amministrativi come lo Stato, le Regioni, le Prefetture, le Province e i Comuni e dalle Strutture Operative.

Le Autorità di protezione civile sono il **Presidente del Consiglio, i Prefetti e i Sindaci**

VERSO IL SISTEMA INTEGRATO DI PROTEZIONE CIVILE

COME SI È ARRIVATI AL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE ?

CERCHIAMO DI CAPIRLO ATTRAVERSO L'EVOLUZIONE
NORMATIVA DI DUE FIGURE CHE GIOCANO UN RUOLO
MOLTO IMPORTANTE NELLA PROTEZIONE CIVILE:

- » IL SINDACO
- » IL VOLONTARIO

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Legge 8 dicembre 1970 n. 996 "norme sul soccorso e l'assistenza alla popolazione colpite da calamità – Protezione civile"

D.P.R. 6 febbraio 1981 "Regolamento di esecuzione della L. 996/1970"

Legge 11 agosto 1991 "Legge quadro sul volontariato"

D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di attività di protezione civile"

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L. 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del servizio nazionale di protezione civile"

D.Lgs. 31 marzo 98 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali"

L.R. 7 febbraio 2005 n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile"

Legge 8 dicembre 1970 n. 996 "norme sul soccorso e l'assistenza alla popolazione colpite da calamità - Protezione civile"

Viene introdotto per la prima volta il termine PROTEZIONE CIVILE.

Disciplina l'attività di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da calamità.

La figura che assume la direzione e attua il coordinamento di tutte le attività e di tutti i provvedimenti nei casi di calamità naturale o catastrofe è **il Ministro dell'Interno.**

Si parla del volontario come singolo cittadino che offre la propria disponibilità e che viene affiancato al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (squadre di appoggio).

ORGANIZZAZIONE VERTICISTICA E CENTRALISTICA

D.P.R. 6 febbraio 1981, n.66 "Regolamento di esecuzione della L. 996/1970"

Vengono inseriti i temi della prevenzione e dello studio delle cause, migliora il coordinamento degli aspetti legati alla gestione delle emergenze (piano di protezione civile prefettizio). Gli organi di protezione civile sono:

Il Ministro dell'Interno, il Commissario Straordinario, il Prefetto, l'Ispettore regionale del Corpo Nazionale VV.F., il Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo.

I cittadini presentano la disponibilità alla Prefettura e possono diventare volontari di protezione civile, muniti di segno distintivo e iscritti in appositi ruolini.

L'impiego è autorizzato dal prefetto, nell'ambito della provincia, e dal Ministro dell'interno, se fuori da essa;

D.P.R 8 febbraio 2001, n. 194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni alle attività di protezione civile"

Le organizzazioni di volontariato, iscritte nell'elenco nazionale, possono ricevere contributi per potenziamento di attrezzature e mezzi, per formazione e preparazione tecnica.

Le organizzazioni di volontariato, possono partecipare all'attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile (art. 8);

L'art. 9 disciplina l'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività, per le quali possono anche ricevere rimborso nei modi indicati all'art. 10.

Legge 11 agosto 1991 "Legge quadro sul volontariato"

Definisce l'attività di volontariato e le organizzazioni di volontariato.

L'attività deve essere prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro ma solo per fini di solidarietà.

L'organizzazione è liberamente costituita al fine di svolgere l'attività di volontariato e si avvale prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L. 24 febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del servizio nazionale di protezione civile"

É' la legge quadro che ridisegna la protezione civile configurandola come materia multirischio a competenza mista Stato, Regioni ed Enti Locali:

- Individua gli eventi calamitosi
- Definisce compiutamente le attività di protezione civile
- Indica le autorità di protezione civile
- Elenca le strutture operative

Attribuisce importanti competenze al Sindaco che diventa autorità di Protezione civile ed assume la direzione e il coordinamento del soccorso e della assistenza alla popolazione colpita

Inserisce le Organizzazioni di Volontariato tra le strutture operative

DECRETO LEGISLATIVO N. 112/98 - ART.108 – PROTEZIONE CIVILE (TRASFERIMENTO DI FUNZIONI DALLO STATO AGLI ENTI LOCALI)

PRINCIPALI FUNZIONI TRASFERITE ALLE REGIONI

- Attuazione interventi urgenti in caso di crisi per verificarsi di eventi di tipo B
- Attuazione interventi necessari per favorire il ritorno a condizioni normali nelle aree interessate

PRINCIPALI FUNZIONI TRASFERITE ALLE PROVINCE

- Predisposizione dei Piani Provinciali di Emergenza sulla base degli indirizzi regionali

PRINCIPALI FUNZIONI TRASFERITE AI COMUNI

- Adozione di tutti i provvedimenti necessari per assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale
- Predisposizione dei piani comunali di protezione civile
- Attivazione dei primi soccorsi ed interventi urgenti

L.R. 12 FEBBRAIO 2005 N. 1 (NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E VOLONTARIATO. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE)

ARTICOLO 1 (COMMA 2)

All'espletamento delle attività di protezione civile provvedono regione, province, comuni, comunità' montane, unioni di comuni e ogni altra istituzione pubblica comprese le organizzazioni di volontariato che svolgono compiti anche operativi in materia.

Questi soggetti costituiscono **il sistema regionale di protezione civile**

ARTICOLO 3 - ATTIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

- Valutazione dei rischi
- Pianificazione emergenza
- formazione e addestramento volontariato
- Informazione della popolazione sui rischi presenti nel territorio
- Soccorso alle popolazioni colpite prima assistenza
- Attività di superamento emergenza

RAPPORTO COMUNI - ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Sindaco e Comune

Dallo Stato, passando per il prefetto, grazie anche all'evoluzione legislativa sulle autonomie locali, Sindaco e Comune acquistano sempre maggiori competenze e diventano l'elemento fondamentale su cui si impernia il sistema nazionale di protezione civile. Il servizio comunale di protezione civile viene considerato indispensabile (come l'anagrafe, ufficio tecnico...).

Organizzazione di volontariato

Dai Ruolini prefettizi per singoli volontari, attraverso le organizzazioni di volontariato, si passa a volontari equiparati ai professionisti del soccorso e dell'intervento, formati, responsabilizzati ed equipaggiati

Obiettivo finale

ogni comune con il proprio servizio di protezione civile, integrato dalla/e organizzazioni di volontariato, in rapporto di convenzione, per l'erogazione di servizi di protezione civile alla collettività.

**LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N° 225
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE
CIVILE.**

**DEFINIZIONE DI EVENTI
AI FINI DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE GLI
EVENTI SI DISTINGUONO IN:**



TIPO A

**EVENTI NATURALI O CONNESSI CON
L'ATTIVITA' DELL'UOMO CHE
POSSONO ESSERE FRONTEGGIATI CON
INTERVENTI DI SINGOLI ENTI IN VIA
ORDINARIA ----->**

EMERGENZA GESTITA DAL SINDACO

**LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N° 225
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE
CIVILE.**

**DEFINIZIONE DI EVENTI
AI FINI DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE GLI
EVENTI SI DISTINGUONO IN:**

TIPO B

**EVENTI NATURALI O CONNESSI CON
L'ATTIVITA' DELL'UOMO CHE PER
NATURA E/O ESTENSIONE
COMPORNO L'INTERVENTO
COORDINATO DI PIU' ENTI O
AMMINISTRAZIONI ----> EMERGENZA
GESTITA DAL PREFETTO E DALLA
REGIONE**



**LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N° 225
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE
CIVILE.**

**DEFINIZIONE DI EVENTI
AI FINI DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE GLI
EVENTI SI DISTINGUONO IN:**

TIPO C

**CALAMITA' NATURALI / CATASTROFI O
ALTRI EVENTI CHE PER INTENSITA' ED
ESTENSIONE DEVONO ESSERE
FRONTEGGIATI CON MEZZI E POTERI
STRAORDINARI ----> EMERGENZA GESTITA
DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CHE LA
DELEGA AL DIPARTIMENTO NAZIONALE
DELLA PROTEZIONE CIVILE**



ATTRIBUZIONI E COMPITI PRINCIPALI

REGIONI

- partecipano alla organizzazione e all'attuazione delle attività di previsione e prevenzione del rischio, del soccorso alle popolazioni.
- realizzano i Programmi Regionali di Previsione e Prevenzione, sulla base delle indicazioni nazionali.
- **attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi per eventi di tipo b**
- attuazione degli interventi per il ritorno a condizioni normali nelle aree interessate

PROVINCE

- rilevano, raccolgono ed elaborano i dati interessanti da Protezione Civile
- realizzano i Programmi Provinciali di Previsione e Prevenzione, in armonia con i piani nazionali e regionali.
- **predispone il Piano provinciale di emergenza per fronteggiare gli eventi di tipo b in territorio provinciale**

PREFETTO

- al verificarsi di un evento calamitoso che comporti l'impiego di mezzi straordinari, informa il dipartimento, il Presidente della Giunta Regionale e il Dipartimento Nazionale P.C.
- **assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati**
- **adotta i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi**

COMUNE

- **ogni Comune dovrebbe dotarsi di una struttura di Protezione Civile (Servizio essenziale)**
- **il Sindaco è l'autorità comunale di Protezione Civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale:**
- **se i mezzi a disposizione non sono sufficienti chiede l'intervento del Prefetto**

***LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N° 225
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DI
PROTEZIONE CIVILE.***

***LE STRUTTURE OPERATIVE DEL SISTEMA
NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE***

- **CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (Componente fondamentale)**
- **LE FORZE ARMATE**
- **LE FORZE DI POLIZIA**
- **IL CORPO FORESTALE DELLO STATO**
- **I SERVIZI TECNICI NAZIONALI**
- **LA CROCE ROSSA ITALIANA**
- **LE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
- **LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**

IL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE



I
N
A
Z
I
O
N
E

DEFINIZIONE DI RISCHIO

$$R = P \times V \times E$$

R= RISCHIO

P=PERICOLOSITA'

V=VULNERABILITA'

E=ESPOSIZIONE

PERICOLOSITA'

Esprime la probabilità che entro uno specifico periodo di tempo in data area si verifichi un potenziale fenomeno dannoso - la P. è in funzione del fenomeno stesso (caratteristiche intrinseche) e può essere distinta in p. idraulica, sismica, idrogeologica etc...

VULNERABILITA'

Indica gli effetti distruttivi prevedibili che un evento di intensità data avrà su attività produttive, insediamenti ed infrastrutture

ESPOSIZIONE

Indica la distribuzione di persone, attività, risorse etc.. di una data area che può essere interessata da un evento

RISCHIO

Probabilità che un determinato evento calamitoso si verifichi provocando danni per l'uomo e perdite di beni

RISCHIO DA INCENDI BOSCHIVI

calamita' stagionale fortemente dipendente dalle condizioni meteorologiche e dalle azioni dell'uomo, accidentali, colpose (es. lancio di materiale incandescente dai finestrini) e dolose (quando il fuoco e' appiccato volontariamente)

per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate comprese strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree (art. 2 L. 353/00)



SCENARIO RISCHIO INCENDI DI INTERFACCIA





Tavola monografica scenario di rischio incendio di interfaccia in scala 1:5.000

RISCHIO IDRAULICO IN PROVINCIA DI BOLOGNA



RISCHIO IDRAULICO

Rischio elevato in tutta la pianura bolognese caratterizzata da presenza di corsi d'acqua arginati e generale artificialità del reticolo idraulico minore (canali di bonifica)

Nel bacino del fiume Reno 420 km su 859 di reticolo idrografico principale è arginato e in gran parte pensile con la quota del fondo alveo superiore a quella del piano campagna (gli argini possono superare i 10 m di altezza)

Il rischio è riconducibile a:

- ✓ Fuoriuscita dell'acqua dall'alveo per tracimazione, rottura arginale o fontanazzo
- ✓ Esondazione per incapacità di scolo delle acque da parte del sistema dei canali di bonifica
- ✓ Presenza di aree a morfologia depressa soggette ad alluvionamento per difficoltoso deflusso delle acque scolanti

RISCHIO IDRAULICO

Cause che concorrono ad aumentare il rischio idraulico:

Sia il sistema naturale che il sistema di bonifica rispondono a condizioni di progetto risalenti agli anni 30-50

→ Dal 1955 l'**urbanizzazione** e' aumentata nelle aree inondate dallo 0,2 del 1955 al 3% del 1996 e nelle aree a maggior probabilita' di ristagno dal 1% del 1955 al 9% del 1996

Subsidenza con abbassamento del suolo a nord di bologna in coincidenza con l'inizio dello sfruttamento sistematico delle risorse idriche sotterranee

→ Nel periodo 87-92 si sono registrati valori superiori ai 6 cm/anno lungo il f. Reno e tra f. Reno e t.Lavino

→ Si e' stimato un abbassamento degli argini dei corsi d'acqua principali di 1,5 m. In 25 anni

→ Registrati fenomeni di contropendenza nei sistemi arginati che contribuiscono al fenomeno delle tracimazioni

RISCHIO IDROGEOLOGICO

I numeri delle frane in provincia di Bologna:

I fenomeni di dissesto interessano il 14,7% del territorio provinciale montano e collinare con 7.050 movimenti franosi cartografati (carta inventario del dissesto)

La maggioranza degli eventi franosi che provocano danni e' data da riattivazioni di fenomeni esistenti e solo una minima parte dovuta a frane di neoformazione

Il 29% del territorio montano non e' idoneo ad usi urbanistici

Il 12% del territorio e' esposto a rischio molto elevato ed elevato

L'autorita' di bacino del fiume Reno ai sensi della L.267/98 (decreto sarno) ha predisposto il piano assetto idrogeologico (P.A.I.) Nel quale sono stati perimetrati 163 insediamenti urbani esposti al rischio.

FRANA DI ROCCA PITIGLIANO GAGGIO MONTANO (BOLOGNA)



**EVACUATE PRECAUZIONALMENTE 2 ABITAZIONI E UN ALBERGO POSTI
PROPRIO A VALLE DELLA FRANA**

RISCHIO CHIMICO O CHIMICO INDUSTRIALE


DATABASE PROVINCIALE

Complessivamente in provincia di Bologna sono stati censiti 157 stabilimenti comprensivi di indirizzo, descrizione sintetica dell'attività svolta, sostanze pericolose utilizzate e/o prodotte ed elenco degli obiettivi ambientali vulnerabili presenti nell'area di riferimento. Gli stabilimenti sono relativi a:


- aziende soggette al D. Lgs. 334/99 e s.m.i.
- lavorazione oli minerali (DPR 420/94)
- stoccaggio e/o trattamento rifiuti pericolosi
- attività soggette a CPI nei settori gomma/plastica e gas tecnici/speciali
- depositi fitofarmaci – prodotti fitosanitari –
- impiego gas tossici



SCENARI RISCHIO TRASPORTO MERCI PERICOLOSE NEL NODO DI BOLOGNA



Sistema tangenziale/autostradale di Bologna



cintura ferroviaria nord di Bologna

RISCHIO SISMICO

L'Italia è un paese ad alto rischio sismico perché in molte zone, in particolare nelle regioni meridionali, sono attesi forti terremoti ma soprattutto perché **gran parte del patrimonio edilizio non è** costruito con norme antisismiche.

In provincia di Bologna vi sono 12 comuni classificati sismici di 2° categoria ovvero con rischio medio e 48 di 3° categoria rischio basso

Per semplicità si può dire che un comune classificato di 2° categoria ha risentito nel passato di effetti sismici non inferiori all'VIII° della scala Mercalli

In provincia di Bologna l'intensità massima risentita è stata dell'VIII° registrata negli eventi di Monte San Pietro (1929), Castel del Rio (1725) e tra il VII° e VIII° a Vergato nel 1869

Ampie zone della provincia risentono della attività sismica del Ferrarese, del Mugello e della Garfagnana

IL TERREMOTO BOLOGNESE DEL 14 SETTEMBRE 2003

Il terremoto che ha interessato la provincia di Bologna nella notte tra il 14 e 15 settembre ha avuto l'epicentro in una area compresa tra i comuni di Monghidoro, Monzuno e Loiano

È stato del 5° della scala richter (pari al 6/7° della scala mercalli) con ipocentro è ubicato a circa 20 km di profondità; tale distanza dalla superficie è il motivo per il quale l'evento è stato distintamente avvertito in gran parte del nord italia.

La scossa è stata successivamente accompagnata da oltre 45 scosse di assestamento di minore intensità fino anche 3.2° scala richter (pari al 4° scala mercalli)

Sono stati registrati danni in 19 comuni dell' appennino bolognese:

- N. 54 nuclei familiari evacuati per un totale di 126 persone
- N. 49 edifici pubblici danneggiati con 5 inagibilita'
- N. 951 edifici privati danneggiati con 127 inagibilita'
- N. 50 edifici di culto danneggiati con 20 inagibilita'

Sono state emesse complessive n. 219 ordinanze di inagibilita' totale o parziale da parte dei sindaci

GLI STRUMENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE

PROGRAMMAZIONE

PROGRAMMI PROVINCIALE E REGIONALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE CHE PERMETTONO DI CONOSCERE I **RISCHI E PREVEDERE GLI EVENTI** CHE POTREBBERO COLPIRE IL TERRITORIO. LA RAPPRESENTAZIONE DEGLI EVENTI CALAMITOSI E' RAPPRESENTATA DA **SCENARI**

PIANIFICAZIONE

GLI STRUMENTI DI RIFERIMENTO SONO IL **PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA E IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE** CHE DEFINISCONO L'INSIEME DELLE PROCEDURE OPERATIVE DI INTERVENTO DA ATTUARSI NEL CASO IN CUI SI VERIFICHINO LO SCENARIO ATTESO. **CHI FA CHE COSA**

GLI STRUMENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE

CONOSCERE PER PREVEDERE

ATTRAVERSO STUDI CONOSCO IL TERRITORIO E I RISCHI CHE SONO PRESENTI;QUESTO MI PERMETTE DI FARE PREVENZIONE E PREVEDERE

PREVEDERE PER PIANIFICARE

ATTRAVERSO LA PREVISIONE OVVERO CHE EVENTO MI ASPETTO POSSO PIANIFICARE

PIANIFICARE PER GESTIRE

ATTRAVERSO IL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE POSSO IN CASO DI EMERGENZA GESTIRE I PROBLEMI

GESTIRE PER SUPERARE LE EMERGENZE

UNA BUONA GESTIONE DELLE EMERGENZA MI PERMETTE DI SUPERARE LE EMERGENZE IN TEMPI ACCETTABILI

PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA

Strumento di pianificazione preventiva per la gestione di emergenze date da eventi calamitosi a scala provinciale o intercomunale

La predisposizione del piano concepito dal D.P.R. 66/1981 e posta in capo al prefetto, con il D.Lgs. 112/98 è stata trasferita alle province.

i rischi oggetto di pianificazione e relativi **scenari di evento/danno**

- ✓ modelli di intervento per ogni rischio pianificato
- ✓ suddivisione del territorio in macroaree omogenee
- ✓ individuazione preventiva dei centri operativi misti (C.O.M.) ed assegnazione delle funzioni di supporto (metodo augustus)
- ✓ data base e cartografie per fronteggiare le emergenze (risorse, uomini, mezzi, elementi esposti al rischio etc...)

IL PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

E' costruito per stralci in funzioni dei singoli rischi oggetto di pianificazione:

PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA - RISCHIO INCENDI BOSCHIVI 3° ed. 2010

PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA - RISCHIO INDUSTRIALE (1° ed. 2009)

PIANO PROVINCIALE EMERGENZA-RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOG. 1°ed.2009

PIANO PROVINCIALE DI EMERGENZA - RISCHIO SISMICO in elaborazione

Altre pianificazioni realizzate o in atto

P.E.E di industrie a rischio di incidente rilevante (art. 8 di competenza Prefetto)
in aggiornamento; P.E.E. art 6 di competenze provincia in realizzazione

Piani coordinati di emergenza in caso di eccezionali nevicate su A1 e nodo di
Bologna (Prefetto)

Piano Emergenza Esterna delle gallerie ferroviarie tratta Alta Velocità Bologna-
Firenze (Prefetto)

Piano Provinciale di Emergenza Trasporto Merci Pericolose (Prefetto)

CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.)

FUNZIONI DI SUPPORTO DA ATTIVARE ALL'INTERNO DI UN C.O.C.

- F 1 - Tecnica e di pianificazione
- F 2 - Sanità, assistenza sociale e veterinaria
- F 3 - **Volontariato**
- F 4 - Materiali e mezzi
- F 5 - **Servizi essenziali**
- F 6 - **Censimento danni a persone e cose**
- F 7 - Strutture operative locali
- F 8 - Telecomunicazioni
- F 9 - **Assistenza alla popolazione**



P.E.E.: ZONE DI PIANIFICAZIONE

Le zone di pianificazione sono così definite*:

Prima zona – zona di sicuro impatto (soglia elevata letalità)

E' una zona generalmente limitata alle immediate adiacenze dello stabilimento caratterizzata da effetti sanitari comportanti una elevata letalità anche per le persone

Seconda zona – zona di danno (soglia lesioni irreversibili)

E' una zona, esterna rispetto la prima, caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per persone che non adottano le corrette misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per persone maggiormente vulnerabili come i minori e gli anziani.

Terza zona – zona di attenzione

E' caratterizzata dal possibile verificarsi di danni, generalmente non gravi anche per i soggetti particolarmente vulnerabili, oppure da reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni tali da richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico.

*D.P.C.M. 25/02/2005 "Linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna di cui all'art. 20, comma 4 D.Lgs.334/99",

CONCLUSIONI

Obiettivo fondamentale della protezione civile e' quello di promuovere una cultura di protezione civile tra la popolazione.

Il cittadino diventa il soggetto principale e fondamentale di questo sistema:

- e' informato sui rischi
- sa come ci si deve comportare in caso di emergenza
- puo' diventare volontario di protezione civile intervenendo a sua volta verso chi ha bisogno di aiuto